

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

che modifica la decisione 2006/139/CE con riguardo a un'autorità abilitata a tenere un libro genealogico o un registro per la specie suina negli Stati Uniti

[notificata con il numero C(2008) 2472]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/139/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all'elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri siano autorizzati ad importare animali da riproduzione di alcune specie, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni, in quanto animali «di razza pura» o «ibridi», soltanto se sono stati iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da un'autorità elencata nella decisione stessa.
- (2) Gli Stati Uniti hanno chiesto che all'elenco relativo al loro paese che figura nell'allegato alla decisione 2006/139/CE venga aggiunta un'autorità per la specie suina.

(3) Gli Stati Uniti hanno fornito garanzie relative alla conformità con le prescrizioni della normativa comunitaria e, in particolare, la direttiva 94/28/CE.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato alla decisione 2006/139/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2006/139/CE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 54 del 24.2.2006, pag. 34.

ALLEGATO

Alla rubrica «Specie: suini» del punto VII dell'allegato alla decisione 2006/139/CE, si aggiunge la voce seguente:

«PIC (Pig Improvement Company) North America

100 Bluegrass Commons Boulevard

Suite 2200

Hendersonville

TN 37075

Tel. (1-615) 265 2700

Internet: <http://www.pic.com>»
